

REGOLAMENTO PUBBLICITA' SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

Adottato con delibera di Consiglio Comunale n.12 del 4 febbraio 1983

Modificati gli articoli 3 e 4, con delibera di Consiglio Comunale n.88 del 19 aprile 2004, nel senso di sostituire le parole:"presso l'ufficio del Sindaco", con le parole "presso l'ufficio competente".

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1982 N. 441 RIGUARDANTE LA SITUAZIONE PATRIMONIALE DI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE DEL COMUNE DI PIACENZA E DI CARICHE ELETTIVE E DIRETTIVE DELL'AZIENDA MUNICIPALE NETTEZZA URBANA.

ART. 1

Nel Comune di Piacenza le disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni Enti, di cui alla Legge 5 Luglio 1982, N. 441, si applicano secondo le modalità previste del presente regolamento.

ART. 2

Entro tre mesi dalla proclamazione i Consiglieri comunali sono tenuti a trasmettere al Sindaco:

- 1) una dichiarazione, anche negativa, concernente i diritti reali sui beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
- 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche; ovvero, nel caso di esonero dall'obbligo della presentazione di questa, una attestazione relativa a tale circostanza;
- 3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione del partito e dalla formazione politica della cui lista hanno fatto

parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione devono essere allegate le copie della dichiarazione di cui al 3 comma dell'art. 4 della Legge 18 novembre 1981, N. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del precedente comma concernano anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli convinti, se gli stessi vi consentono; il mancato consenso degli stessi dovrà essere espressamente attestato dal consigliere.

ART. 3

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, i consiglieri comunali sono tenuti a depositare presso l'Ufficio del Sindaco:

- 1) un'attestazione, anche negativa, concernente le variazioni alla situazione patrimoniale di cui al numero 1 dell'art. 2 intervenute nell'anno precedente;
- 2) copia della suddetta dichiarazione dei redditi, ovvero, nel caso di esonero dall'obbligo della presentazione di questa, una attestazione relativa a tale circostanza.

Ai suddetti adempimenti annuali si applica il 2° comma dell'articolo 2.

ART. 4

Entro i tre mesi successivi alla cessazione dall'Ufficio i consiglieri comunali sono tenuti a depositare presso l'Ufficio del Sindaco una dichiarazione, anche negativa, concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 dell'art. 2 intervenute dopo l'ultima attestazione.

Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine di presentazione, i consiglieri comunali sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, ovvero, nel caso di esonero dall'obbligo della presentazione di questa, un'attestazione relativa a tale circostanza.

Si applica il secondo comma dell'art. 2.

ART. 5

Le disposizioni contenute nel precedente articolo non si applicano nel caso di rielezione del consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio Comunale.

ART. 6

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i consiglieri comunali in carica e i direttori delle aziende di cui al successivo art. 10 devono provvedere agli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 dell'articolo 2.

ART. 7

Le dichiarazioni patrimoniali e le attestazioni indicate nei precedenti articoli sono rese su moduli conformi all'allegato A al presente regolamento.

ART. 8

Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6 il Sindaco diffida il consigliere ad adempiere entro il termine di quindici giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari, nel caso di inosservanza della diffida il Sindaco ne dà notizia al Consiglio Comunale nella sua prima seduta.

ART. 9

Le dichiarazioni e le attestazioni previste nei numeri 1 e 3 dell'articolo 2, nonché quelle previste dagli articoli 3, 4 e 6 sono riportate su apposito bollettino pubblicato all'Albo Pretorio del Comune; dell'avvenuta pubblicazione viene dato comunicato stampa. Nella stessa pubblicazione sono riportate, per ciascun consigliere comunale, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi.

Il suddetto bollettino è a disposizione di tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, i quali hanno il diritto di conoscere le dichiarazioni previste negli articoli 2, 3, 4, e 6.

ART. 10

Le disposizioni di cui agli articoli 2, ad eccezione di quanto previsto al numero 3 1° comma, e 9 si applicano agli Ammini-stratori e al Direttore dell'AMNU.

Nel caso in cui i soggetti indicati nel precedente comma ri-sultino inadempienti alla diffida prevista dall'art. 8, il Sin-daco ne dà notizia nel Bollettino.